

Imposta di soggiorno, bocciato l'avviso fondato solo sui dati delle questure

Tributi locali

Il Comune non ha valutato la dichiarazione fiscale e le esenzioni specifiche

Marco Ligrani

L'imposta di soggiorno deve essere calcolata sui pernottamenti effettivi dichiarati dai gestori ai fini fiscali e non sui dati comunicati alle questure e da queste ai Comuni, per il tramite dell'agenzia delle Entrate; solo in caso di omessa dichiarazione i Comuni hanno titolo per emettere un accertamento induttivo, con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Con sentenza n. 14012/6/2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in composizione monocratica (giudice Di Giulio) ha accolto il ricorso di una società, annullando l'accertamento emesso da Roma Capitale a fronte dei dati riversati dall'agenzia delle Entrate tramite il portale Siatel ed a questa trasmessi dal sistema gestito da ministero dell'Interno e questure.

La Srl, gestore di una struttura ricettiva, riceveva l'accertamento per infedele dichiarazione, in quanto l'imposta risultava calcolata su un numero di pernottamenti inferiore rispetto a quello comunicato dall'Agenzia.

In sede di ricorso, la società evidenziava come il dato effettivo fosse solo quello dichiarato ai fini fiscali (ex articolo 180, Dl 34/2020), l'unico a tenere conto dei pernottamenti esclusi (tra i quali quelli intermediati da Airbnb, che già trattiene l'imposta), di quelli incassati in struttura e

di quelli esenti. Gli stessi dati erano presenti sulla piattaforma Gecos del Comune di Roma, che consente ai gestori di assolvere all'obbligo di invio delle comunicazioni trimestrali e di effettuare il relativo pagamento; viceversa, i dati comunicati alle questure, tramite il portale Alloggiati Web, tengono conto indistintamente di tutti i check-in.

A detta del Comune, invece, la dichiarazione fiscale non bastava a dimostrare le esclusioni ed esenzioni, oltre al fatto che l'ente non poteva discostarsi dai dati riversati dall'agenzia delle Entrate.

La giudice monocratica, dopo un ampio e articolato excursus sulla genesi dell'imposta di soggiorno (che rimane imposta di scopo, poiché i relativi proventi sono finalizzati al miglioramento dei servizi turistici e delle infrastrutture locali) e sullo status di responsabile d'imposta del gestore, coobbligato con il soggiornante-soggetto passivo (per cui il gestore può essere direttamente destinatario dell'accertamento), ha stigmatizzato l'operato del Comune, condannandolo alle spese processuali. In particolare, la sentenza precisa come questo sistema, che automaticamente produce atti impositivi sovradimensionati, crei un contenzioso perenne, costringendo il gestore a impugnare gli avvisi anno per anno.

Il computo del tributo sulla base del confronto tra i pernottamenti dichiarati e quelli trasmessi alle questure, dunque, finisce con l'addossare sul contribuente l'onere di provare una esenzione spettante non a lui stesso (il che sarebbe conforme al diritto tributario), ma a soggetti terzi (i soggiornanti) con tutte le difficoltà che ne conseguono, in violazione dei principi di affidamento e leale collaborazione.